

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI FAIDO

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

TITOLO I

NOME DEL PATRIZIATO SUDDIVISIONI INTERNE E CONFINI GIURISDIZIONALI COSTITUZIONE - SIGILLO

- Art. 1**
Definizione e scopo
(art. 1 LOP)
- Il nome del Patriziato è Patriziato di Faido.
Il territorio del Patriziato di Faido si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di Faido.
I confini del Patriziato coincidono con quelli del Comune.
- Art. 2**
Costituzione
(art. 3 LOP)
- Il Patriziato di Faido ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. X del X, è costituito dai componenti le famiglia patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.
- Art. 3**
- Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 27 e porta il nome del Patriziato di Faido e lo stemma che rappresenta un abete e sullo sfondo uno sole levante.

Sigillo

sigillo e stemma

TITOLO II

Capo I

Amministrazione

- Art. 4**
Pubblico concorso
(art. 12
cpv.3 LOP)
- Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso. Quando il valore supera l'importo di fr. 10'000.- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.
- Art. 5**
Lavoro comune
(art. 21 LOP)
- Per la conservazione e la migliore utilizzazione del patrimonio può essere prevista ogni anno l'organizzazione di una giornata di lavoro comune.
Se la prestazione non viene data, l'Ufficio patriziale può prelevare una quota corrispondente fino a un massimo di fr. 100.- per ogni giornata di lavoro comune mancata.

Capo II

Modi di godimento

- Art. 6**
Modi di
- La pascolazione del bestiame sui beni patriziali, il far erba, fieno e strame è concesso gratuitamente alle famiglie patrizie domiciliate nel comune di Faido,

godimento previa autorizzazione dell'Ufficio patriziale.
(art. 28
cpv. 1 LOP)

Art. 7 La raccolta di legna secca è permessa dietro pagamento di una tassa. La tassa
(art. 28 per legnamare è fissata in fr. 10.- per anno civile e può essere adeguata al corso
cpv. 1 LOP) della vita.

Art. 8 **Legname d'opera.**
Assegnazione Le domande di assegnazione del legname potranno essere prese in
legna considerazione solo se le stesse non sono in contrasto con il razionale
(art. 29 LOP) sfruttamento dei boschi.
Ogni patrizio che abbisogna di legname d'opera per esclusivo uso proprio dovrà
inoltrare domanda scritta all'Ufficio patriziale. Nella domanda dovrà essere
indicato il quantitativo, la qualità (essenza), lo scopo ed il luogo d'impiego del
legname richiesto.
Le domande debitamente preavvisate saranno inoltrate all'ufficio forestale
competente per il controllo e l'approvazione.

Legna da ardere.

Quando l'Ufficio patriziale lo ritiene possibile, su domanda scritta da parte degli
interessati, viene concesso un lotto di legna da ardere, ad esclusivo uso
domestico.

Art. 9 **Legname d'opera.**
Quantitativo A ogni fuoco patrizio può essere concesso un quantitativo massimo di legname
(art. 30 d'opera di 20 metri cubi ogni 10 anni e dovrà essere adoperato per lo scopo
cpv. 2 LOP) richiesto e concesso. La vendita a terzi resta proibita. Le domande di legname
d'opera che superano i 4 metri cubi dovranno essere accompagnate dai relativi
progetti. La tassa per pianta in piedi è fissata al prezzo in uso al momento.

Legna da ardere.

Ad ogni nucleo familiare verrà concesso un solo lotto di legna. L'Ufficio patriziale
esigerà di regola dai beneficiari una partecipazione finanziaria a copertura dei
costi in accordo con l'ufficio forestale. Alle persone al beneficio delle rendite
complementari AVS/AI il lotto è concesso gratuitamente.

Art. 10 È vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il
Taglio piante regolare permesso dell'autorità forestale. Tutti i boschi del patriziato di Faido sono
Divieto sottoposti alle leggi federale e cantonali in materia.

Art. 11 È vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio
Deposito del Patriziato.
rifiuti divieto L'ufficio patriziale può esigerne lo sgombero.

Art. 12 È vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.
Costruzioni
Divieto

TITOLO III

APPARTENENZA AL PATRIZIATO

- Art. 13**
Stato di patrizio
Lo stato di patrizio è acquistato per l'essere figlio di genitori patrizi. Si richiamano le norme stabilite dall'art. 40 e seguenti LOP, e relativo RA, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio, nonché l'esercizio dei diritti patriziali.
- Art. 14**
Registro
Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e seguenti LOP e relativo RA.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo I

Generalità

- Art. 15**
Organi
(art. 64 LOP)
Gli organi del Patriziato sono:
a) l'Assemblea patriziale
b) l'Ufficio patriziale

Capo II

L'assemblea patriziale

- Art. 16**
Composizione
(art. 67 LOP)
L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.
- Art. 17**
Attribuzioni
(art. 68 LOP)
L'assemblea, per scrutinio popolare, elegge i membri dell'Ufficio patriziale, il suo Presidente e i supplenti;
In seduta pubblica:
a) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
c) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato;
d) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
e) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
g) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservare le procedure amministrative;
h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri

dipendenti o incaricati del patriziato;
i) concede lo stato di patriziato e prende atto della rinuncia al patriziato;
l) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
m) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.

Art. 18
Assemblee ordinarie

Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno.
a) la prima entro il 31 maggio, si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente;
b) la seconda entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.

Art. 19

Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino nell'ordine del giorno.

Art. 20
Assemblee straordinarie
(art. 70 LOP)

L'Assemblea patriziale si raduna straordinariamente
a) quando l'Ufficio patriziale lo ritiene opportuno;
b) su domanda popolare;
c) quando l'autorità cantonale lo impone.

Art. 21
Assemblea su domanda popolare

La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale.
Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.
Entro un mese dalla presentazione l'Ufficio patriziale esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.
Riconosciuta la regolarità e la ricevibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo.

Art. 22
Convocazione
(art. 72 LOP)

L'ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dell'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Art. 23
Luogo
Giorno
(art. 77
lett. a LOP)

Le assemblee hanno luogo nella sala patriziale (variante: Aula magna centro scolastico di Faido).

Numero legale
(art. 73 LOP)

L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e supplenti dell'ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Ordine del giorno

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 24
Rinvio

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di

quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Art. 25
Ufficio presidenziale
(Art. 77
Lettera b LOP)

Ogni anno all'inizio della prima assemblea viene nominato un presidente che sta in carica un anno. L'Ufficio presidenziale viene completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.
I membri dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione, non possono far parte dell'ufficio presidenziale.

Compiti del presidente

Il presidente:

- a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno

Art. 26
Scrutatori

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art. 27
Verbale
(Art. 76 e 77
lett. c LOP)

Il segretario del patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Approvazione

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 28
Sistema di voto
(Art. 77
lett. d LOP)

L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.
Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

Art. 29
Discussioni e votazioni
(Art. 77
lett. d LOP)

Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Votazioni
Procedimento

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

- a) Votazioni preliminari

Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata

in materia.

b) Votazioni eventuali

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.

L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) Votazione finale

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 30
Validità delle
risoluzioni

Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.

Art. 31
Revoca
delle
risoluzioni
(Art. 74 cpv. 2
LOP)

L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.

La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 22 del presente regolamento.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Art. 32
Pubblicazio
ne delle
risoluzioni
(Art. 76
cpv. 2 LOP)

Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 33
Casi di
collisione
(Art. 75 LOP)

Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardando il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

L'interesse di un ente pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 34
Messaggi e
rapporti
(Art. 77 lett
e/f LOP)

I messaggi dell'ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili presso la cancelleria patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Art. 35

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea patriziale.

Interpellanza L'ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.
(Art. 77
lett. g LOP) Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 36
Mozione Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'ufficio patriziale.
(Art. 77
lett. g LOP) Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto. Se l'ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente. Se l'ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto. Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 37
Pubblicità Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.
(Art. 77
lett. h LOP) Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea.

Capo III

L'Ufficio patriziale

Art. 38
Composizione L'ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente e di un supplente.
(Art. 81 LOP)

Art. 39
Competenza in generale L'ufficio patriziale:
(Art. 92 LOP) a) è l'organo esecutivo del patriziato;
b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea patriziale;
d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea patriziale;
e) dà ragguagli sull'amministrazione all'assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) LOP;
g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 40
Competenza in particolare L'ufficio patriziale, in particolare:
(Art. 93 LOP) a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;

- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) fissa le sportule di cancelleria.

Art. 41

Vice presidente e commissioni

(Art. 90 e 91 LOP)

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice presidente. Esso può pure designare, nel suo seno o fuori, delle commissioni. Di ogni commissione deve far parte un membro dell'ufficio, di regola in qualità di presidente. Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Art. 42

Luogo

(Art. 94 lett. a LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce nello stabile patriziale.

Art. 43

Convocazione delle sedute

Direzione

(Art. 94 lett. b LOP)

L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana o del mese.

L'ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale

In quest'ultimo caso il Presidente vi da seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'ufficio patriziale.

Art. 44

Supplenti

(Art. 94 lett. c LOP)

I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei membri dell'Ufficio patriziale e solo nel numero necessario per comporla.

I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'art. 99 LOP, viene a mancare la maggioranza assoluta.

- Art. 45**
Votazioni
(Art. 94
lett. d LOP)
- Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.
Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.
- Art. 46**
Validità della seduta
(Art. 96 LOP)
- L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.
- Art. 47**
Frequenza
(Art. 97 LOP)
- La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
Se il membro si sottrae senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.
- Art. 48**
Validità delle risoluzioni
- Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.
Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.
In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.
Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.
- Art. 49**
Revoca
(Art. 98 LOP)
- Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.
- Art. 50**
Collisione
(Art. 99 LOP)
- Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.
L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
La collisione invece esiste per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
- Art. 51**
Divieto di prestazione
(Art. 100 LOP)
- Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.
- Art. 52**
Incompatibilità
(Art. 83 e 84 LOP)
- La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.
Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Art. 53 Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario.
Verbale
Contenuto Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.
Approvazione Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.
(Art. 94 lett. e LOP)

NORME VARIE

Art. 54 I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.
Obbligo di discrezione
(Art. 94 lett. f LOP)

Art. 55 I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.
Ispezione e rilascio di estratti Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.
(Art. 94 lett. f LOP)

L'ispezione di atti ed il rilascio di estratti sono regolamentati nella Legge sull'informazione e la trasparenza dello stato (LIT) del 15 marzo 2012.

Art. 56 Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.
Tassa di cancelleria Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 57 I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 15'000.-.
Lavori e forniture L'aggiudicazione di ogni commessa è disciplinata in dettaglio dalla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001.
(Art. 12, 15 e 95 LOP)

Capo IV

I dipendenti del Patriziato

Art. 58 L'ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:
Nomina a) il segretario
(Art. 101 LOP) b) personale di pulizia

La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'ufficio patriziale.
Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.
Concorso
(Art. 101 LOP)

- Art. 59**
Periodo di prova
- Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.
- Art. 60**
Scioglimento del rapporto d'impiego
- Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.
Per il segretario il periodo di disdetta è di 6 mesi.
- Art. 61**
Requisiti
(Art. 103 LOP)
- I requisiti richiesti per la nomina dei dipendenti sono di preferenza la nazionalità Svizzera, il domicilio nel comune di Faido, scuole dell'obbligo ed essere in buona salute.
Per il segretario non deve sussistere incompatibilità di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale.
- Art. 62**
Doveri di servizio
- I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.
- Art. 63**
Segreto d'ufficio
- I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.
Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
- Art. 64**
Compiti in generale
- Il segretario:
Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'ufficio patriziale.
- Compiti in particolare**
- In particolare il segretario:
- firma con il Presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'ufficio patriziale;
 - redige il verbale dell'assemblea e dell'ufficio patriziale;
 - è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.
- Art. 65**
Provvedimenti disciplinari
(Art. 102 LOP)
- La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:
- l'ammonizione;
 - la multa fino a fr. 500.--;
 - la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
 - il licenziamento.
- L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.
Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto

all'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 66	I membri dell'ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:	
Emolumenti	- presidente	fr. 3'000.-
	- vice presidente	fr. 1'500.-
	- membro	fr. 800.-

Per ogni seduta viene loro corrisposta un'indennità di 30.- fr.

Ai membri supplenti, se del caso, viene corrisposta un'indennità di seduta di 30.- fr..

Ai membri della Commissione della gestione viene corrisposta un'indennità di seduta di fr. 50.- ed al relatore di fr. 100.-.

Art. 69	Il segretario(a)-contabile riceve un onorario annuale di 3'900.- fr..
Stipendi dei dipendenti	

Capo V

Conti – Esame della gestione – Commissione della gestione

Art. 70	Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.
Conti	

Art. 71	I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale ev. conto corrente bancario.
Diritto di firma	Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.
Pagamenti	Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vice presidente
Riscossioni	per le operazioni relative ai conti correnti.
(Art. 111 LOP)	

Art. 72	La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.
Contabilità	
(Art. 113 LOP)	

Art. 73 La commissione della gestione viene nominata per il quadriennio, ad ogni inizio di
Commissione legislatura.
gestione La commissione della gestione si compone di 3 membri.
(Art. 68 lett. m La carica di membro della commissione della gestione è obbligatoria.
e Art. 77 lett. f
LOP)

Art. 74 La commissione esamina e si pronuncia:
Attribuzioni a) sul preventivo;
(Art. 114 LOP) b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea
patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza
esclusiva di un'altra commissione;
c) sul consuntivo.

Art. 75 Non possono far parte della commissione:
Incompatibilità a) i membri dell'ufficio patriziale ed i supplenti;
(Art. 115 LOP) b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi
e nuore, zii e nipoti consanguinei;
c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'ufficio
patriziale, i supplenti ed il segretario.

Art. 76 Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far
Collisione parte della commissione della gestione.
(Art. 116 LOP) Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo
concerne.

Art. 77 La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte
Rapporto e ne trasmette copia all'ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea.
(Art. 117 LOP) Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.
Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi
durante l'esame dell'oggetto.
Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui
conti, riferisce i motivi all'assemblea.
L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'ufficio
patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Altre funzioni

Art. 78 Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente
Presidente (eventualmente un vice-presidente)

Convocazione La commissione è convocata dal presidente almeno cinque giorni prima della
seduta.

Numero Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.
legale

Ispezione Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del
degli atti rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere

visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

- Verbale** La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.
- Votazione** Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.
In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
- Discrezione** I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.
- Art. 80 Commissioni speciali** Per l'esame di problemi determinati l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).

Capo VI

Contravvenzioni

- Art. 81 Ammontare della multa**
(Art. 118 LOP) L'ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.
L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
- Art. 82**
(Art. 119 LOP) I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all'articolo 58ss del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'ufficio patriziale.
Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.
- Art. 83 Procedura** Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.

TITOLO V

Regolamentazione per ordinanze – convenzioni

- Art. 84 Ordinanze** L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria delegata da leggi o da regolamenti.
Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 30 giorni.
Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.
- Art. 85 Convenzione** Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Disposizioni transitorie e abrogative

- Art. 86**
Entrata in vigore
Diramazione
- Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.
Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.
- Art. 87**
Abrogazione
- Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 20 luglio 1999.
Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del X.

Il Presidente:

Il Segretario: